

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- l'art. 65 delle N.T.A. di tale strumento, prescrive che gli interventi nelle sottozone C2 siano subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo redatto sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nelle Schede Tecniche Allegate alle N.T.A., relativi ai singoli ambiti di espansione;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n.187 del 05.10.2017 ha adottato il Piano di Lottizzazione dell'ambito C2/20;
- in data 17/07/2018 con prot.n.36356 è stata inviato il Rapporto Ambientale Preliminare alla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica per la verifica di assoggettabilità;
- in data 09/10/2018 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha espresso parere motivato n.152 di assoggettare il P.U.A. dell'ambito C2/20 alla procedura V.A.S.;

VISTA la redazione del Rapporto Ambientale e relativi elaborati inviati in data 07/02/2019 con prot.n.7004 dall'Arch. Damiano Solati incaricato dalla ditta per la redazione della V.A.S.;

RISCONTRATO che dall'incontro preliminare di presentazione del Rapporto Ambientale alla cittadinanza tenutosi il 18/06/2019 presso la sala consigliere del Comune di Chioggia, non sono emersi contributi sui possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.U.A.;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio della Mobilità devono essere trasmessi agli enti competenti per l'acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale ed i relativi elaborati, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D. Lgs. n.4 del 16/01/2008;

VISTE :

- la D.G.R. n. 791/2009;
- la D.G.R. n. 1646/2012;
- la D.G.R. n. 1717/2009;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di adottare ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. per le motivazioni riportate in premessa, il Rapporto Ambientale, l'Analisi non Tecnica e lo studio sulla Mobilità, acquisiti al protocollo comunale con il n.7004 del 07/02/2019 redatti dall' Arch. Damiano Solati inerenti il P.U.A. dell'ambito C2/20 in località Brondolo di Chioggia;

DI RICONOSCERE l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree oggetto del P.U.A. in argomento, vista la conformità e la coerenza con la previsione dello Strumento Generale Comunale;

DI TRASMETTERE agli enti competenti per l'espressione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.